



Città di Rapallo
Provincia di Genova

**REGOLAMENTO TRIBUTARIO
RECANTE NORME IN MATERIA DI
DIRITTO DI INTERPELLO, AUTOTUTELA ,
ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 492 del 18 marzo 2003

Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 27 maggio 2013

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Scopo del Regolamento	Pag. 1
Art. 2 Contenuto del Regolamento	Pag. 1

**CAPO II
DIRITTO DI INTERPELLO**

Art. 3 Presentazione dell'istanza di interpello	Pag. 1
Art. 4 Istanza di interpello	Pag. 2
Art. 5 Adempimenti dell'Ufficio Tributi	Pag. 2
Art. 6 Efficacia della risposta all'istanza di interpello	Pag. 2

**CAPO III
AUTOTUTELA**

Art. 7 Presupposto per l'applicazione dell'autotutela	Pag. 3
Art. 8 Ipotesi di annullamento/revoca d'ufficio	Pag. 3
Art. 9 Oggetto dell'annullamento/revoca	Pag. 3
Art.10 Limiti all'esercizio del potere di autotutela	Pag. 3
Art.11 Procedimento	Pag. 3
Art.12 Sospensione dell'atto	Pag. 4

**CAPO IV
ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Art.13 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione	Pag. 4
Art.14 Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto	Pag. 4
Art.15 Attivazione del procedimento definitorio	Pag. 5
Art.16 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Tributi	Pag. 5
Art.17 Procedimento ad iniziativa del contribuente	Pag. 5
Art.18 Invito a comparire per definire l'accertamento	Pag. 6
Art.19 Atto di accertamento con adesione	Pag. 6
Art.20 Perfezionamento della definizione	Pag. 7
Art.21 Effetti della adesione	Pag. 7
Art.22 Riduzione delle sanzioni	Pag. 8
Art.22-bis Effetti del mancato pagamento	Pag. 8

**CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI**

Art.23 Decorrenza e validità	Pag. 8
------------------------------	--------

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Scopo del regolamento

Scopo del presente regolamento è di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.

Art. 2

Contenuto del regolamento

Al fine di cui sopra, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall' art. 52 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:

- a) diritto di interpello, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l' Amministrazione, deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'orientamento dell' Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.
- b) accertamento con adesione, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie che vi è connesso.
- c) autotutela, in base alla quale l' Amministrazione procede, d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed all'economicità ed efficacia della stessa.

Capo II

Diritto di interpello

Art. 3

Presentazione dell'istanza di interpello

Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una norma tributaria, può inoltrare all' Ufficio Tributi del Comune di Rapallo istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali. L' interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

Il contribuente dovrà presentare l'istanza di cui al comma 1, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata mediante consegna all'Ufficio Protocollo o tramite servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 4

Istanza di interpello

L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente od eventualmente del suo legale rappresentante;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- c) l'indicazione del domicilio del contribuente presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;
- d) la sottoscrizione del contribuente.

All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'Ufficio Tributi, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.

L'istanza deve altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria.

La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.

Art. 5

Adempimenti dell'Ufficio Tributi

La risposta scritta e motivata, a firma del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi, è notificata o comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro novanta giorni decorrenti dalla data di consegna o ricezione dell'istanza di interpello.

Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Ufficio Tributi può richiedere al contribuente di integrare la documentazione.

In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.

Art. 6

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

La risposta dell'Ufficio Tributi ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'ufficio a seguito di intervenute modifiche legislative o regolamentari o di giurisprudenza consolidata.

Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al precedente articolo 5, si intende che lo stesso concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Limitatamente alla questione oggetto d'interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dall'ufficio, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

In caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero di risposta fornita oltre il termine di cui al precedente articolo 5, l'Ufficio Tributi recupera le imposte eventualmente

dovute, senza tuttavia l'irrogazione di sanzioni ed interessi.

Capo III Autotutela

Art. 7

Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla contestuale sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo ed infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Tale interesse sussiste ogniqualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Art. 8

Ipotesi di annullamento/revoca d'ufficio

Le ipotesi in cui è possibile procedere con maggiore ricorrenza all'annullamento/revoca in via di autotutela sono quelle esemplificate nell' art. 2 del D.M.F. del 11/2/97 e di seguito riportate:

- errore di persona;
- errore logico e di calcolo;
- errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza fissati dall'ufficio;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.

Art. 9

Oggetto dell'annullamento/revoca

Oggetto di annullamento/revoca in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento o liquidazione) ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ingiunzioni fiscali, etc.

Art. 10

Limiti all'esercizio del potere di autotutela

Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza di merito passata in giudicato, favorevole all' Amministrazione, che disponga sul punto.

Non costituisce limite all'esercizio del potere di autotutela:

- l'intervenuta definitività dell'atto a seguito del decorso del termine di impugnazione dinnanzi alla commissione tributaria;
- l'avvenuto pagamento dell'avviso di accertamento, liquidazione, etc., anche se successivo alla presentazione dell'istanza di autotutela.

Art. 11

Procedimento

L'esercizio del potere di autotutela è di competenza del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.

L'attivazione del procedimento di autotutela può essere altresì sollecitata dal Garante del Contribuente ovvero dal Difensore Civico, alle cui osservazioni di merito il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi è chiamato a fornire motivata risposta per iscritto.

Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche alla Commissione Tributaria per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Art. 12 **Sospensione dell'atto**

Nel potere di annullamento e di revoca deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione di ricorso avanti la commissione tributaria cessa con la notificazione, da parte dell'ufficio tributi, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente, può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

Nel caso di accertamenti massivi di tributi, l'ufficio può disporre, dandone espressa e chiara indicazione sull'atto, la sospensione automatica degli effetti dell'avviso a seguito della presentazione, da parte del contribuente, di motivata istanza di autotutela.

Capo IV **Accertamento con adesione**

Art. 13 **Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/97 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 14 **Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto**

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo: esulano pertanto dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati.

La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

In sede di contraddittorio l'Ufficio Tributi deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo -benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e dei rischi di soccombenza in un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio

dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 15 **Attivazione del procedimento definitorio**

Il procedimento di adesione del contribuente può essere attivato:

- a cura dell' Ufficio Tributi, prima della notifica dell' avviso di accertamento;
- su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 16 **Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Tributi**

L'Ufficio Tributi, in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l' accertamento con adesione.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell' ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 17 **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al precedente art. 16, può presentare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando nella stessa i recapiti - anche telefonici, telefax o telematici (e-mail) presso i quali far pervenire le comunicazioni dell'ufficio.

La domanda deve essere presentata all'ufficio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto. Nel caso di invio per posta ordinaria vale la data di arrivo all'ufficio, mentre vale la data di spedizione se l'istanza è inviata a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio invita, anche telefonicamente o telematicamente (via e-mail) o tramite fax, il contribuente a presentarsi.

Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, anche attraverso la richiesta di chiarimenti, dati ed elementi oppure la compilazione di questionari, relativamente alla propria posizione tributaria può chiedere all'ufficio, sempre con una semplice domanda, di formulare una proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione. Tale istanza, tuttavia, non è vincolante ai fini dell'adesione; pertanto, se l'ufficio lo ritiene opportuno potrà invitare il contribuente, al fine di instaurare il contraddittorio.

Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore/rappresentante legale, anche con un incarico speciale relativo al solo concordato. In ogni caso, l'atto di procura deve essere conferito per iscritto.

La presentazione dell'istanza da parte del contribuente o da un coobbligato, avente mandato scritto ad agire per nome e per conto di tutti gli altri coobbligati, comporta la sospensione, per un periodo di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione o

di spedizione dell'istanza stessa, del termine per l'impugnazione dell'atto di accertamento e anche del termine per il pagamento del tributo.
L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta la rinuncia all'istanza di adesione.

Art. 18 **Invito a comparire per definire l'accertamento**

Il contribuente può aderire all'invito, di cui al precedente articolo 5, e partecipare al contraddittorio con l'ufficio.

Il contribuente può anche non dare seguito all'invito e attendere l'eventuale avviso di accertamento da impugnare eventualmente davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato comporta, infatti, la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Di tutte le operazioni, comunicazioni e trattative effettuate, anche in caso di esito negativo del procedimento, viene dato sinteticamente atto in un verbale da conservarsi agli atti dell'ufficio.

Art. 19 **Atto di accertamento con adesione**

In caso di esito favorevole del contraddittorio, viene redatto in duplice copia con atto scritto l'accertamento con adesione, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore/rappresentante legale o da un coobbligato per conto di tutti i coobbligati e dal Funzionario Responsabile del tributo.

L'atto conclusivo del concordato deve indicare gli elementi e la motivazione sui quali si fonda l'accordo, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute a seguito della definizione, anche in forma rateale.

Art. 20 **Perfezionamento della definizione**

L'accertamento con adesione o concordato si perfeziona con il versamento delle somme risultanti dall'accordo. Questo può essere effettuato:

- **in unica soluzione**, entro i venti (20) giorni successivi alla redazione dell'atto debitamente sottoscritto tra le parti;
- **in forma rateale**, in un numero massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo, oppure di 12 rate trimestrali, quando l'importo totale supera 56.645,70 Euro; la prima rata va comunque versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto debitamente sottoscritto tra le parti.

Art. 21 **Effetti della adesione**

L'accertamento con adesione, perfezionato ai sensi del precedente articolo 20, ha effetto solo sul tributo, che ha formato oggetto di contraddittorio con il contribuente, e rende inefficace l'eventuale avviso di accertamento ricevuto in precedenza.

L'atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati per conto degli altri estingue l'imposizione tributaria anche in capo a questi ultimi.

L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

La definizione con adesione non esclude, tuttavia, l'esercizio di un ulteriore accertamento dell'ufficio entro i termini di decadenza previsti dalla Legge:

a) se la definizione con adesione riguarda accertamenti parziali;

b) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati;

c) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, sulla base dei quali è possibile accertare una maggiore imposta dovuta rispetto all'importo precedentemente accertato, versato od iscrivibile al ruolo di riscossione coattiva.

Per conoscenza sopravvenuta si intende la conoscenza di una nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile d'ufficio, sempre alla medesima data, né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio.

Art. 22

Riduzione delle sanzioni

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge (artt. 16 e 17 del D. Lgs. 472/1997 e successive modificazioni).

Art. 22-bis

Effetti del mancato pagamento

Il mancato pagamento delle somme, di cui al precedente articolo 9, comporta il non perfezionamento e quindi la nullità dell'accordo sottoscritto tra le parti; mentre, rende efficace, a partire dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento eventualmente notificato, con la possibilità per il contribuente di impugnarlo.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 23

Decorrenza e validità

Il presente Regolamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge che, regolano la materia.